



*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **175** del 08/08/2017

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d. lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l'Avvocatura Regionale-Variazione al bilancio di previsione.Trentunesimo provvedimento 2017.



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. della legittimità dei debiti fuori bilancio inerenti a:

e.1) compensi professionali, e oneri accessori, spettanti a professionisti esterni per l'attività svolta in favore della Regione, in virtù di incarichi formalmente e validamente conferiti, in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.



**Debito fuori bilancio n. 1**

**Contt.nn.511-514-515/96/N-Trib.Lecce-F.D. ed altri c/ Regione Puglia..Competenze professionali spettanti all'avv.Giovanni Garrisi.**

- Con distinti atti di citazione i sigg.ri .F.D +1, S. A.+1 e D.B.G. +1 chiamavano in causa la Regione Puglia, innanzi al Tribunale di Lecce, nei giudizi promossi nei confronti del Banco di Sicilia ed aventi ad oggetto l'accertamento del residuo tasso di interesse per il mutuo contratto per la realizzazione degli alloggi degli istanti.

-Con provvedimento n. 3116 del 18/07/1996 la G.R. deliberava di costituirsi nei giudizi di che trattasi a mezzo dell'avv.Giovanni Garrisi(ed in altri 3 analoghi contenziosi).

-Con rispettive sentenze nn.2645/2013, 2644/2013 e 2646/2013, depositate il 27/09/2013 il G.O.T. del Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere(per intervenuta transazione della controversia), compensando interamente tra le parti tutti gli oneri di lite.

-Il legale, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia note specifiche inviate con pec in data 06/07/2015,29/09/2015 e 17/11/2015 per un importo complessivo di € 43.856,82, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito , giusta D.G.R. n. 3116/96.

- Le predette specifiche prevedevano, a titolo di onorario, l'importo ritenuto congruo dal competente Ordine Forense in data 24/09/2009 relativo ad analogo giudizio(cont. 513/96/DL) e già utilizzato nella liquidazione dei contt. nn. 512 e 516/96/N., tutti ricadenti nella stessa deliberazione di incarico.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014,acquisita l'autorizzazione alla deroga all'ordine cronologico da parte dell'Avvocato Coordinatore in data 05/07/2017,(il professionista ha minacciato il recupero giudiziale del credito), il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma complessiva di € 19.832,90, al lordo di ritenuta ed al netto degli acconti percepiti.

-Con mail del 05/07/2017 l'avv. Garrisi ha dichiarato di accettare la suddetta rideterminazione nell'intesa di una celere liquidazione.

**Debito fuori bilancio n. 2**

**Cont. n. 597/09/GI-TAR Puglia sede di Bari-S.C.s.r.l. c/ Regione Puglia e Comune di C..Competenze professionali spettanti all'avv. Sabino Persichella.**

-La società "S.C.s.r.l." presentava dinanzi al TAR Bari, ricorso nei confronti della Regione Puglia e il Comune di C. per l'annullamento della nota prot. n. 24/1379 con cui il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria aveva negato il rilascio del parere di compatibilità regionale per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata



all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica con l'utilizzo di macchine TAC e RMN.

-Con deliberazione n.1607 dell'08/09/2009 la G.R. deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. Sabino Persichella.

-Con sentenza n.3282/2010 ,depositata il 30/07/2010 Il TAR Bari , respingeva il ricorso della srl S.C., condannando la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia, quantificate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

-Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 01/09/2010, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 06/09/2010 Prot. n. 11/L/ 16471, per un importo complessivo di € 7.127,61, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito( giusta D.D. n.880/2009).

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previo adeguamento dell'aliquota IVA al 22%, l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 6.426,56, al lordo di ritenuta.

-Con la citata determinazione dirigenziale n. 880/2009 relativa all'impegno e liquidazione dell'acconto a favore del professionista, era stata impegnata , altresì, sul Cap. 1312 bil. 2009 la spesa di € 3.599,18- n. impegno 628.

-Il predetto impegno di spesa è divenuto oggetto di perenzione amministrativa.

- Alla predisposizione della proposta deliberativa per la reinscrizione del citato residuo passivo perento di € 3.599,18 si procederà successivamente all'adozione della delibera di G.R. autorizzativa.

Pertanto, con il presente atto si dovrà procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio a favore dell'avv. Persichella limitatamente all'importo di € 2.827,38.

### **Debito fuori bilancio n. 3**

**Cont.n. 2934/07/B-Trib. Lecce Sez.Lavoro-V.D. c/Regione Puglia.Competenze professionali spettantii all'avv.Antonio Casilli.**

-Con ricorso ex art 409 c.p.c.,. Il Sig. V.D., ex dipendente regionale adiva il Tribunale di Lecce sez. Lavoro al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto di credito maturato per le mansioni superiori espletate per il periodo 01.02.2004-31.08.2005 presso l'I.R.I.F. di Lecce..

-Con provvedimento n. 302 dell'11/03/2008 la Giunta Regionale deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv.Antonio Casilli.



-Con sentenza n13674/10 il Giudice del Lavoro, accogliendo in parte le tesi difensive della Regione, ha parzialmente accolto le rivendicazioni retributive del ricorrente, condannando la Regione al pagamento delle relative differenze.

-Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 06/09/2011 acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 15/09/2011 Prot. n. 11/L/17146, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto e dell'acconto percepito e non dedotto(D.D. n. 306 del 08/0472008.) di € 4.395,94.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previo ricalcolo degli onorari e dei diritti adeguati al valore di causa, così come individuato nella delibera di ratifica incarico, detrazione dell'acconto erogato, adeguamento dell'aliquota IVA al 22%, l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 1.923,12, al lordo di ritenuta.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale .

'Il disegno di legge allegato alla presente relazione riveste carattere di urgenza in considerazione dei pregiudizi che potrebbero derivare all'Ente dal ritardo nel pagamento dei debiti indicati all'art. 1 che, in assenza del preventivo riconoscimento della loro legittimità, non può aver luogo.

Il Presidente della Giunta

Dott. Michele Emiliano



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 , come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione.Trentunesimo provvedimento 2017.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

(dell'art. 73 comma 1 lettera e del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett.e ) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati:

1.Contt. nn.511-514-515/96/N-Trib.Lecce=€ 19.832,90

2.Cont.n.597/09/GI-TAR Bari-=€ 2.827,38

3.Cont.n.2934/07/B-Trib.Lecce=€ 1.923,12

IMPOR TO COMPLESSIVO:=€ 24.583,40

Art.2

(Norma finanziaria )

Al finanziamento della spesa di € 24.583,40 si provvede:

- con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Titolo 1;Cap. 1312”Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20;Programma 3;Titolo 1;Cap. 1110091-“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura “

